

STATUTO

DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE

"FONDAZIONE CHOPS MALATTIE RARE ENTE DEL TERZO SETTORE"

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Disciplina

E' costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata

"FONDAZIONE CHOPS MALATTIE RARE ENTE DEL TERZO SETTORE"

in breve **"FONDAZIONE CHOPS ETS"**.

La fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 2

Sede - Delegazioni - Uffici

La Fondazione ha sede in Ponte Buggianese (PT), Via Albinatico n. 45/A.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Finalità e Scopo

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1, per il

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.-

In particolare, la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occuperà di:

- finanziare la ricerca scientifica per lo studio della sindrome CHOPS e delle altre malattie rare;

- istituire commissioni medico-scientifiche per la valutazione e il monitoraggio dei progetti di ricerca che si intende finanziare;

- lanciare bandi di ricerca competitivi per studi, approfondimenti, analisi sulla sindrome CHOPS e altre malattie rare;

- stabilire rapporti di collaborazione con le Istituzioni locali, nazionali ed internazionali, Centri Medici e di Ricerca, laboratori, compagnie farmaceutiche e/o di biotecnologie e in generale, con qualunque Organismo Pubblico o Privato ritenuto opportuno, per realizzare iniziative relative alle patologie rare ed in particolare alla sindrome di CHOPS;

- promuovere incontri e scambi con altre associazioni e/o fondazioni e/o federazioni in Italia e all'estero;
- partecipare a workshop e/o convegni nazionali e internazionali su tematiche inerenti alle malattie rare e/o la sindrome CHOPS;
- organizzare convegni nazionali e internazionali e/o workshop su tematiche inerenti alle malattie rare e/o la sindrome CHOPS;
- promuovere e svolgere attività di tipo divulgativo riguardo le malattie rare e la sindrome CHOPS;
- finanziare gli spostamenti e i costi di viaggio, vitto e alloggio per le finalità sopra indicate;
- creare materiale informativo digitale e/o cartaceo sulla Fondazione e su tutte le attività ad essa connesse (quali, a titolo meramente esemplificativo, pannelli, poster, brochure e quant'altro);
- promuovere pubblicazioni scientifiche in riviste di settore per argomenti inerenti alle malattie rare e/o la sindrome CHOPS;
- acquistare libri e/o riviste e/o materiale digitale e/o cartaceo di settore per le attività della Fondazione;
- scrivere o pubblicare o far pubblicare libri e/o riviste per favorire la diffusione della conoscenza e stimolare l'interesse di medici/ricercatori in merito alle malattie rare, con attenzione alla sindrome CHOPS;
- sostenere economicamente le famiglie con figli affetti da CHOPS o da altre malattie rare su speciali programmi terapeutici e riabilitativi o per sostenere l'acquisto ausili-attrezzature speciali non rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale;
- promuovere progetti nel campo dell'assistenza sociale, educativa, socio-

sanitaria e dello sviluppo psicofisico di minori e adulti affetti da sindrome CHOPS o da altre malattie rare;

- promuovere e/o organizzare attività di vario tipo (culturali, sportive e quant'altro) con lo scopo di reperire fondi a sostegno della Fondazione;

- promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi anche per l'acquisto di attrezzature, di beni e di ogni materiale utile al sostegno delle iniziative della Fondazione;

- realizzare e vendere gadget e prodotti per promuovere e/o sostenere la Fondazione;

- promuovere e/o partecipare a corsi di formazione inerenti alle attività della Fondazione;

- acquistare personal computer, tablet o altro materiale strumentale allo sviluppo delle attività sopra elencate;

- acquistare licenze software per le attività sopra elencate (a titolo meramente esemplificativo, "Zoom Business" per organizzazione di riunioni nazionali ed internazionali o altre piattaforme);

- creare una "Corporate Image" rappresentativa della Fondazione;

- creare un sito web e pagine social della Fondazione;

- assumere e/o incaricare, anche a pagamento, figure anche specializzate a supporto delle attività della Fondazione;

- acquistare beni immobili da adibire alle attività della Fondazione (a mero titolo esemplificativo, come propria sede, unità operative, filiali o quant'altro) e/o strutture da destinarsi a percorsi specialistici di riabilitazione per persone affette da CHOPS e altre malattie rare;

- contribuire in altre raccolte fondi per gli scopi della Fondazione;

- avvalersi di volontari per le attività sopra elencate.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può anche esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a dette attività, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

- a) stipulare accordi con Istituzioni Pubbliche e Private, associazioni, comitati, fondazioni e movimenti organizzati di qualunque natura, per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi indicati al precedente art. 3;
- b) svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- c) stipulare accordi, anche remunerati, per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- d) partecipare, ed ove lo si ritenga opportuno, anche concorrere, alla costituzione di associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione, purché queste non esercitino prevalentemente attività commerciali che comportino la perdita della qualifica di ente non commerciale;
- e) promuovere ed organizzare, stabilmente e o saltuariamente, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti

culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il mondo del sociale, il sistema educativo e formativo, nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;

f) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, culturali e di ricerca, istituzioni Pubbliche e Private, sia in Italia che all'estero;

g) compiere studi e ricerche, nonché sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti, in ogni caso nel rispetto dei parametri previsti nell'art. 6 del D. Lgs. 460/97;

i) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni di qualsiasi genere, anche immobili, necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni caso nel rispetto dei parametri previsti nell'art. 6 del D. Lgs. 460/97;

j) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

k) stipulare contratti, convenzioni con soggetti privati ed Enti Pubblici per lo svolgimento di tutte le attività indicate nel presente Statuto;

l) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o a qualunque altro titolo posseduti in conformità ai principi

gestionali del presente statuto ed in ogni caso nel rispetto dei parametri previsti nell'art. 6 del D. Lgs. 460/97.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dagli stessi Fondatori Promotori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti Pubblici o da Privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D. lgs 117/2017);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti Pubblici e

Privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori Promotori e dai Partecipanti;
- le entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 6

Durata

La durata della Fondazione è prevista a tempo indeterminato.

Essa si scioglierà in caso di:

- a) raggiungimento degli scopi della fondazione;
- b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
- c) deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente statuto;
- d) paralisi dell'Organo Amministrativo protrattasi per oltre un anno.

Articolo 7

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori detti anche Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 8

Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori coloro che partecipano all'atto costitutivo della Fondazione apportando il patrimonio minimo necessario all'ottenimento della Personalità Giuridica.

La qualità di Fondatore Promotore è a tempo indeterminato.

Articolo 9

Partecipanti

Sono definiti Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, il tutto con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.-

L'ammissione dei nuovi Partecipanti è fatta con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti su domanda dell'interessato.

Art. 10

Decadenza e recesso

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Trattandosi di Enti e/o Persone Giuridiche, la decadenza può aver luogo

anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori possono recedere con preavviso di sei mesi.

Art. 11

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo.

Possono essere eventualmente nominati dall'Assemblea il Segretario e il Tesoriere della Fondazione, nonché un Comitato Scientifico.

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo quanto infra previsto per l'Organo di Controllo e di Liquidazione.

Art. 12

Assemblea

L'Assemblea è composta dai Fondatori Promotori e dai Partecipanti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei Partecipanti in base a quanto stabilito nel presente Statuto;
- b) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- c) nominare i componenti dell'Organo di Controllo ed il Presidente dello stesso, deliberare sulla loro revoca e sull'emolumento annuo;
- d) deliberare le modifiche allo Statuto ed all'eventuale decisione di scioglimento nei casi previsti dalla legge, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare in merito alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo in seguito allo scioglimento della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) nominare uno o più liquidatori in caso di scioglimento della Fondazione, determinare i poteri e i compensi degli stessi, nonché deliberare sulla loro revoca;
- g) approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
- h) esprimere pareri ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
- i) deliberare su quant'altro stabilito dallo Statuto o richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Il luogo di convocazione può essere ovunque nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (a titolo meramente esemplificativo con fax, posta elettronica, pubblicazione su giornali o altri organi di stampa), ai

recapiti espressamente indicati dai singoli membri all'atto di adesione della Fondazione e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati.

La convocazione deve contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta e deve essere inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (anche su delega) della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti (anche su delega).

Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ciascun componente può essere portatore di massimo 3 (tre) deleghe scritte, anche in calce all'avviso di convocazione.

Tutti i Fondatori e i Partecipanti hanno diritto di partecipare all'assemblea e a ciascuno di loro spetta un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, tranne quelle relative alla modifica dello statuto e quelle di cui all'art. 20 del presente Statuto che devono essere adottate con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto.

E' espressamente consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e altresì l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile

da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) nominati dall'Assemblea; i suoi componenti restano in carica per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili.

I primi componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati in sede di atto costitutivo della Fondazione.

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione governa la Fondazione con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Esso è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di 2 (due) membri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere di soli 2 (due) giorni.

L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.

Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario provvede l'Assemblea; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato

decadono allo scadere del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente e nomina, se lo ritiene opportuno, il Segretario, il Tesoriere ed il Comitato Scientifico;
- amministra la Fondazione;
- quantifica e determina il contributo a cui sono tenuti i Partecipanti;
- predispone il bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme di legge;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale e/o collaboratori, anche esterni;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad alcuni dei suoi membri che in tal caso assumeranno la carica di Amministratori Delegati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione e sarà altresì consentita l'espressione

del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 14

Il Presidente e Vicepresidente

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

Il Consiglio di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono rieleggibili.

Art. 15

Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso e sono rieleggibili.

Esercitano le funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto eventualmente previsto dal Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione, ove predisposto.

Il Segretario e il Tesoriere possono partecipare senza diritto di voto alle

assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Scientifico, definendo i compiti, le attribuzioni e nominandone i componenti ed il Presidente.

Il Comitato Scientifico scade con il Consiglio che lo ha istituito o entro il minor termine assegnatogli in sede di istituzione; i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione che può, in qualsiasi momento, richiederne l'intervento.

I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità eminenti nel campo sanitario, medico, biologico, culturale e sociale. In particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il Comitato è convocato ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Scientifico, attraverso un proprio Segretario, cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Ulteriori previsioni per la regolamentazione di tali organismi possono essere contenute nel Regolamento Generale, ove predisposto.

Art. 17

Organo di Controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, che resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Il primo Organo di Controllo viene nominato in sede di atto costitutivo della Fondazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile; l'Organo di Controllo svolge anche, quando previsto dalla legge, la funzione di Revisione Legale, per cui tutti i suoi componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, esercita la revisione legale dei conti;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di

ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

Gratuità delle cariche

Tutte le attività e le funzioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea, del Tesoriere, del Segretario e del Comitato Scientifico, ove nominati, sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Controllo e di Liquidazione.

Articolo 19

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 (trenta) giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e/o il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Rappresentante Legale della Fondazione o dai membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o per la gestione e/o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre Fondazioni che per legge,

statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017.

Articolo 20

Scioglimento ed Estinzione

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, ad altri enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e sentito il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, con delibera dell'Assemblea ed a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri Enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Articolo 21

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile in quanto compatibili.